

**Regolamento relativo ai criteri e alle modalità
per la concessione dei contributi per la
promozione e la diffusione della cultura
scientifica**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 26 del 22 aprile 2015

INDICE

Articolo 1 – Finalità	1
Articolo 2 – Azioni di sostegno alla formazione e divulgazione scientifica	1
Articolo 3 – Adesioni ad associazioni o società a carattere scientifico.....	2
Articolo 4 – Copertura finanziaria.....	2

Articolo 1 – Finalità

1. Il Centro Fermi, in accordo alla missione e agli scopi descritti rispettivamente nell'art. 2 e nell'art. 3 del proprio Statuto, al fine di accrescere la propria presenza scientifica sul piano nazionale e internazionale e di contribuire in maniera effettiva alla diffusione della cultura scientifica, sostiene attività interdisciplinari di alta formazione e di divulgazione scientifica nei campi d'interesse dell'Ente stesso, oltre che con l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, anche attraverso il finanziamento sul proprio bilancio di azioni specifiche indicate negli articoli successivi.

Articolo 2 – Azioni di sostegno alla formazione e divulgazione scientifica

1. Per le finalità di cui al precedente art.1 il Centro Fermi sostiene, anche finanziariamente, i seguenti tipi di iniziative:
 - a) workshop, conferenze e corsi/scuole su tematiche interdisciplinari o di frontiera, di interesse per l'Ente. Il supporto del Centro Fermi è destinato ad aiutare la partecipazione di studenti e giovani ricercatori.
 - b) adesione a società scientifiche nazionali e internazionali.
 - c) permanenza presso le proprie strutture di studiosi italiani o stranieri di chiara fama.
2. I contributi previsti per le diverse iniziative sono destinati a estranei all'Ente e sono generalmente elargiti a fondo perduto. A giudizio insindacabile dell'Ente possono essere richieste forme di rendicontazione, con modalità da stabilire prima dell'erogazione delle somme stesse, eventualmente mediante la stipula di apposite convenzioni.
3. Il Presidente può disporre con proprio atto l'erogazione di contributi di importo fino a euro 5.000,00 (cinquemila); per importi superiori è necessaria una delibera del Consiglio d'Amministrazione.
4. Di norma le richieste di contributo devono essere presentate al Centro Fermi entro il 28 febbraio per iniziative da effettuare nell'anno in corso ed entro il 31 luglio per le iniziative da effettuare nel secondo semestre o all'inizio dell'anno successivo. Richieste pervenute dopo tali date potranno essere prese in considerazione a discrezione degli Organi preposti.
5. Le modalità di presentazione delle domande sono lasciate libere, ma ciascuna richiesta dovrà avere dei requisiti minimi di seguito elencati, a cui il richiedente potrà aggiungere ogni informazione ritenuta utile:
 - a) soggetto richiedente;
 - b) oggetto della richiesta;
 - c) motivazione scientifica
 - d) cenni sull'organizzazione del richiedente;
 - e) ammontare del contributo richiesto.

Articolo 3 – Adesioni ad associazioni o società a carattere scientifico

1. Il Centro Fermi può aderire ad associazioni o a società senza scopo di lucro che abbiano finalità a carattere scientifico e/o divulgativo, anche attraverso la erogazione di contributi annuali. Il Presidente è autorizzato a sottoscrivere associazioni con impegno di spesa entro il limite di euro 5.000,00 (cinquemila); oltre tale limite è il Consiglio d'Amministrazione del Centro Fermi che formalizza con una delibera l'autorizzazione al versamento del contributo previsto.

Articolo 4 – Copertura finanziaria

1. I fondi per il finanziamento delle azioni previste dagli Art. 2 e 3 del presente regolamento devono essere inseriti nel bilancio di previsione del Centro Fermi, imputandoli ai rispettivi capitoli di spesa (Capitoli 13 e 12) di ogni esercizio finanziario.
2. Nel caso si renda necessario un aumento della dotazione dei capitoli di spesa per far fronte a esigenze scientifiche e divulgative non prevedibili in anticipo, il Centro Fermi provvederà con una variazione al bilancio di previsione.